

N. R.G. 2017/719



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

SETTORE LAVORO

Il Giudice del Lavoro Dario Bernardi

A scioglimento della riserva precedentemente assunta,

pronuncia la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. [redacted] domandava "1. Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione ai sensi degli artt 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 dell'art 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2017/2018 poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza presso l'ambito 016 della provincia di Napoli (Pozzuoli) anche in sovrannumero e comunque in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda secondo l'ordine indicato e che le consentono comunque di prestare assistenza continua al di lui padre [redacted] e ciò con effetto immediato e previa disapplicazione dell'art. 8 comma 5 della O.M. n. 221



provvisoria, senza tuttavia considerare anche il diritto alla stabilità lavorativa ed esistenziale, che sconsiglia soluzioni "temporanee" di lunga durata) si è rivelato in realtà inconsistente, posto che la ricorrente non è riuscita a beneficiare di tale assegnazione provvisoria, nonostante fosse nelle (lo si ripete) non contestate condizioni di cui alla L. 104 e nonostante vi fossero, a livello di trasferimento interprovinciale, movimenti verso ambiti anelati dalla ricorrente.

Circa la sede alla quale destinare la ricorrente, dovrà farsi riferimento ad uno degli ambiti indicati dalla stessa nella domanda di mobilità, nel quale le sono stati preferiti altri docenti privi di precedenza.

Si tratta degli ambiti della provincia di Napoli nn. 12, 13, 14, 20, 21, a scelta dell'Amministrazione (posto che nella domanda, oltre agli ambiti 16 e 18, infruttuosi per la ricorrente, veniva indicata tutta la provincia di Napoli).

A livello di *periculum* non sussistono particolari questioni, venendo in rilievo l'assistenza ad un genitore portatore di handicap.

L'esistenza di precedenti contrari e la novità della questione importano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

- 1) accoglie il ricorso e ordina al MIUR l'assegnazione alla ricorrente di un posto, nella scuola e cattedra di competenza, in uno degli ambiti della provincia di Napoli nn. 12, 13, 14, 20, 21 a scelta dell'amministrazione, riconoscendo alla ricorrente la precedenza di cui alla L. 104 di cui in motivazione;
- 2) compensa le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Ravenna, li 12/09/2017

IL GIUDICE

DOTT. DARIO BERNARDI

